



TECNICI DELLA  
PREVENZIONE  
NELL'AMBIENTE E  
NEI LUOGHI DI LAVORO

# UNPISI

Unione Nazionale Personale Ispettivo Sanitario D'Italia  
*Associazione Rappresentativa dei Tecnici della Prevenzione D. M. Salute 19.06.2006  
e successivo Decreto D. del 07.02.2014 ai sensi del D.M. 26.04.2012  
(Medaglia d'oro al merito della Sanità Pubblica 3/9/66)*

[www.unpisi.it](http://www.unpisi.it)

Perugia li, 09 Febbraio 2014

Spett.le ACIEF – Scuola di Formazione Professionale  
Via F. Parrillo n. 3

**80146 – N A P O L I**

Spett.le Ministero per lo Sviluppo Economico  
Via Vittorio Veneto n. 33

**00187 – R O M A**

Spett.le Regione Campania  
Direzione Generale per l'Istruzione, la  
Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili  
Centro Direzionale, Is. A6

**80143 – N A P O L I**

Spett.le Direttore Generale ARLAS Regione Campania  
Centro Direzionale, Is. C5

**80148 – N A P O L I**

e, p.c. Spett.le Ministero della Salute  
Via Giorgio Ribotta n. 5

**00144 – R O M A**

**Oggetto: Corso di formazione Tecnico Prevenzione Igiene e Sicurezza Luoghi di Lavoro: atto di diffida ed intimazione.**

L'U.N.P.I.S.I. Unione Nazionale Personale Ispettivo Sanitario d'Italia (d'ora in avanti solo UNPISI), riconosciuta quale organizzazione maggiormente rappresentativa ai sensi del Decreto del Ministero della Salute del 19.06.2006 e successive m.i., con sede legale in Perugia, Via del Macello n. 4/Z, in persona del Presidente pro-tempore Dott. Alessandro Coccia, espone quanto segue:

1) L'UNPISI è un'associazione professionale che ha come scopi statutari quelli di rappresentare, tutelare e promuovere la categoria dei Tecnici della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, coniugare gli interessi dei suoi membri con i bisogni della comunità e sviluppare la

conoscenza e l'approfondimento scientifico della professione, incluse la pratica professionale, la formazione e la ricerca.

- 2) L'UNPISI, in particolare, è attivamente impegnata, anche per mezzo di campagne di informazione appositamente dedicate, nella lotta contro l'abusivismo professionale, per evitare che l'esercizio dell'attività di Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro (d'ora in avanti solo Tecnico della Prevenzione), disciplinata dal Decreto del Ministero della Salute n. 58/1997, possa essere svolta sulla base di una congerie di diplomi e/o attestati giuridicamente privi di valore abilitante.
- 3) L'UNPISI ha appreso della pubblicazione, sul sito istituzionale dell'ACIIEF - Scuola di Formazione Professionale di Napoli, del Corso di "*Tecnico Prevenzione Igiene e Sicurezza Luoghi Lavoro*" con il quale si prospetta "*l'inserimento nel mondo del lavoro aziendale o come consulente esterno*" a coloro che conseguono tale percorso formativo riconoscendo autonomamente agli stessi l'esercizio di funzioni professionali, attività, profili di responsabilità e competenze riconducibili a quelle proprie del Tecnico della Prevenzione, Professione Sanitaria regolamentata dal D.M. n. 58/1997.
- 4) Il conseguimento del titolo abilitante all'esercizio professionale di Tecnico della Prevenzione, è disciplinato dal Decreto Ministeriale n°270/2004 e relativo Decreto di attuazione DI 19/2/2009 e prevede, in maniera esclusiva, specifico percorso Universitario di Laurea triennale con conseguente esame finale, durante il quale è prevista la dissertazione della tesi alla presenza di rappresentanti del Ministero della Salute, del MIUR e dell'Associazione professionale UNPISI, il cui superamento abilita all'esercizio professionale
- 5) La presentazione del profilo professionale del suddetto corso, promosso e pubblicato sul sito ACIIEF<sup>1</sup>, ricalca in maniera speculare le attività e le funzioni così come descritte dal Decreto Istitutivo DM 58/97 del profilo professionale del Tecnico della Prevenzione.
- 6) Secondo il parere di questa Associazione, per quanto espresso ai punti 3 e 4, il predetto corso di formazione è del tutto illegittimo in quanto vengono agite specifiche funzioni tecniche e sanitarie distintive del Tecnico della Prevenzione, in lesione di competenze che la normativa vigente riconosce in via esclusiva al predetto professionista.
- 7) La legge n. 4 del 2013 – rubricata: "*Disposizione in materia di professioni non organizzate*", ha disciplinato le professioni non organizzate in ordini e collegi, definendole: "*come attività economiche anche organizzate, volte alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitabile abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo*", con esclusione:
  - a) "*delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'art. 2229 del codice civile*";
  - b) "delle professioni sanitarie";**
  - c) "*delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative*".

---

1

<http://www.aciief.it/corso/Corsi%20Autorizzati%20Regione%20Campania/Sicurezza%20sul%20Lavoro/Tecnico%20Prevenzione%20Igiene%20e%20Sicurezza%20Luoghi%20Lavoro/63>

In particolare, per quel che qui interessa, l'art. 2, comma 6, della legge n. 4/2013, ha ulteriormente ribadito che: ***“ai professionisti di cui all'art.1, comma 2, anche se iscritti alle associazioni di cui al presente articolo, non è consentito l'esercizio di attività professionali riservate dalla legge a specifiche categorie di soggetti...”***

Seguendo, per quel che nel caso di specie interessa, l'art. 2, comma 6 della legge n. 4/2013, ha ulteriormente ribadito che: *“ ai professionisti di cui all'art. 1, comma 2, anche se iscritti alle associazioni di cui al presente articolo, non è consentito l'esercizio di attività professionali riservate dalla legge a specifiche categorie di soggetti .....”*.

Pertanto, l'attività di formazione nell'ambito delle professioni non regolamentate non può disattendere, o addirittura, come nel caso di specie, violare le prescrizioni normative che disciplinano, con esclusività le professioni sanitarie.

Il Corso organizzato dall'ACIIEF di Napoli, quindi, consentirebbe di esercitare illegittimamente attività professionali sanitarie riservate dalla legge al Tecnico della Prevenzione, in palese violazione sia dell'art. 2, comma 6, della legge n. 4/2013, sia dell'art. 2, comma 1, della legge n. 43/2006, ai sensi del quale: *“L'esercizio delle professioni sanitarie di cui all'art. 1, comma 1, è subordinato al conseguimento del titolo universitario rilasciato a seguito di esame finale con valore abilitante all'esercizio della professione.....”*. Inoltre si configurerebbe l'esercizio abusivo di una professione sanitaria, sanzionato dall'art. 348 c.p.

La pubblicazione del predetto Corso di formazione ACIIEF in *“Tecnico Prevenzione Igiene e Sicurezza Luoghi di Lavoro”* ingenera una situazione di obiettiva incertezza negli utenti, creando un illegittimo affidamento nella collettività sulla possibilità che i frequentanti del Corso di che trattasi possano erogare prestazioni che, invece, sono riservate esclusivamente a professionisti abilitati a svolgerle in forza di un titolo formativo universitario, nel caso di specie il Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro.

Il tutto in un settore in cui, come correttamente affermato dalla giurisprudenza di merito: *“la rilevanza degli interessi coinvolti richiede la predisposizione di standard elevatissimi di garanzia che assicurino la minima esposizione possibile dell'utente ai rischi insiti in un appropriato trattamento sanitario”* (TAR Lombardia, Milano, Sez. I, Sentenza n. 4060/2008). La possibilità che i frequentanti del Corso ACIIEF, di cui si discute, possano (illegittimamente) al termine del percorso formativo svolgere attività professionali realizza un'indebita sottrazione di competenze proprie del Tecnico della Prevenzione, vanificando, di fatto, il nuovo assetto professionale definito dal Legislatore statale con Decreto del Ministero della Salute n. 58/1997, dalla Legge n° 42/99, dalla Legge n. 251/2000, nonché dalla Legge n. 43/06 e da altre norme che hanno provveduto ad una specifica regolamentazione e classificazione di tutte le professioni sanitarie formalmente riconosciute e giuridicamente esistenti come tali.

Non vi è chi non veda come, nel caso di specie, esigenze di giustizia sostanziale (*rectius*: evitare l'ingenerarsi di situazioni d'incertezza tra gli utenti sull'esistenza o meno di competenze sanitarie in capo ai Tecnici della Prevenzione) sia essenziale intervenire, per far cessare l'evidente situazione di illegittimità creatasi a seguito della pubblicazione del Corso di *“Tecnico Prevenzione*

*Igiene e Sicurezza Luoghi Lavoro*” da parte della Scuola di Formazione Professionale ACIIEF di Napoli, per le seguenti Autorità Istituzionali:

- Regione Campania, preposta **alla programmazione, indirizzo e coordinamento del sistema di governo regionale in materia di formazione e di accreditamento, nonché al monitoraggio e verifica degli organismi che erogano formazione e degli standard formativi per la progettazione** dei corsi istruttivi per il conseguimento di qualifiche formative professionali.
- Ministero dello Sviluppo Economico, in virtù dei poteri di vigilanza sulla corretta attuazione della legge n. 4 del 2013, riconosciuti dall’art. 10, comma 1, della medesima legge.
- Ministero della Salute, nell’ambito delle azioni di sorveglianza sulle competenze proprie delle Professioni Sanitarie.

S’invita altresì il Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del Ministro pro tempore, di esercitare, in caso di ingiustificata inerzia da parte della Scuola di Formazione ACIIEF di Napoli, i poteri di vigilanza sulla corretta attuazione delle disposizioni di legge n. 4 del 2003, ordinando l’immediata modifica di quanto indicato nella presente diffida.

Per tutte le ragioni sopra riportate l’UNPISI, nella persona del legale rappresentante pro-tempore Dott. Alessandro Coccia

#### **DIFFIDA ED INTIMA**

La Scuola di Formazione Professionale ACIIEF – Via F. Parrillo n. 3, Napoli, in persona del legale rappresentante *pro tempore*:

- A sospendere e disattivare il corso in oggetto per la formazione di “*Tecnico Prevenzione Igiene e Sicurezza Luoghi Lavoro*”
- A non utilizzare il termine di Tecnico della Prevenzione nella formazione di altre qualifiche per consuetudine riconosciuto e riconducibile al profilo professionale del Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro escludendo chiaramente ogni dizione, norma e riferimento che ponga in relazione il/i Corso/Corsi progettato/i con la figura professionale di cui al DM 58/97

Quanto sopra nel termine di dieci giorni dal ricevimento della presente,

In caso di eventuale diniego, l’UNPISI, senza ulteriore avviso, tutelerà i diritti dei Tecnici della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro e dei cittadini nelle sedi opportune.

Distinti saluti.

Il Presidente Nazionale  
( Dott. Alessandro Coccia )



*referimento per comunicazioni*  
[segreteria@unpisi.it](mailto:segreteria@unpisi.it)  
[unpisi@pec.it](mailto:unpisi@pec.it)